



**COMUNE DI CAMAIORE
SETTORE 4° GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. DEMANIO MARITTIMO**

Regolamento sulla disciplina delle attività balneari



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 3 novembre 2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 marzo 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14 maggio 2016
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2022
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17 giugno 2026*

INDICE

Titolo I - Oggetto del Regolamento

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito territoriale
- Art. 4 Ambito riservato alla Capitaneria di Porto

Titolo II - Disposizioni di carattere generale

- Art. 5 Periodo di apertura degli stabilimenti balneari
- Art. 6 Attività delle strutture balneari
- Art. 7 Prescrizioni sull'uso delle spiagge
- Art. 8 Obblighi del concessionario.
- Art. 9 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari
- Art. 10 Disciplina del commercio ambulante itinerante su area demaniale marittima
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Disposizioni finali

Nota Redazionale

Nel presente Regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

- 1) C.d.N.** per indicare Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- 2) Reg. Esec. del C.d.N.** per indicare Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente del Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952 e ss.mm.ii.;
- 3) P.U.A.** per indicare Piano di Utilizzazione Arenili (approvato con Deliberazione Consiliare n.44 del 12 luglio 2005 e successive varianti);
- 4) Demanio Marittimo** per indicare Demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa.

Titolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative e le regole di utilizzo delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, poste nel territorio comunale, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e da queste ultime conferite ai Comuni, ai sensi della Legge regionale n. 88 del 01/12/1998 e ss.mm.ii., di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni.
2. La gestione comunale del demanio marittimo è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità nonché alla promozione e alla tutela degli interessi pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, nell'ordine, il Codice della Navigazione, il relativo Regolamento di esecuzione, nonché le leggi statali e regionali in materia.
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Art. 2
Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile e dagli artt. 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi destinate alla balneazione e attrezzate con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce; oltre che degli impianti e delle dotazioni previste dalla Legge, possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, fermo restando il possesso delle relative autorizzazioni eventualmente necessarie. Possono essere dotati di ogni altro impianto e/o attrezzatura previsti dalla normativa vigente.
3. Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti e i servizi minimi previsti dalla normativa regionale e statale vigente, ivi inclusa quella prevista per le attività accessorie.
4. All'interno degli stabilimenti balneari possono essere installati apparecchi televisivi.

Art. 3
Ambito territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, come delimitato, per il Comune di Camaiore, nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).

Art. 4
Ambito riservato alla Capitaneria di Porto

1. Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari relativamente agli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, nonché alla regolamentazione dell'uso degli specchi acqueei lungo il litorale del circondario marittimo di Viareggio saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Titolo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 5
Periodo di apertura degli stabilimenti balneari

1. La stagione balneare è fissata, a norma dell'art. 6 c. 2 del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito con Legge 18/07/2025 n. 105, dal lunedì della terza settimana di maggio alla domenica della terza settimana di settembre di ogni anno, o da diversa disposizione di Legge a modifica o integrazione della stessa.

Durante tale periodo dovranno essere garantite le condizioni previste dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia di sicurezza balneare (ivi incluse quelle adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ferme restando le determinazioni delle Regioni e degli enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, nonché secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici e/o ulteriori attività accessorie nelle modalità previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 per le finalità ivi previste, e di quanto indicato dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto.

2. Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, ovvero altre date che siano state individuate dalla Regione Toscana nel rispetto delle prescrizioni, individuate dalla stessa.
3. L'orario di funzionamento delle strutture balneari e le attività accessorie sono disciplinate con apposita Ordinanza del Sindaco, in conformità agli indirizzi indicati dalla Legge Regionale 31 dicembre 2024 n. 61 nonché dal D.P.G.R. 47/R/2025 dell'11 agosto 2025, fermo restando nuove e sopravvenute disposizioni normative regionali o statali che dispongano diversamente sia con riguardo alla competenza che con riguardo ai contenuti della regolamentazione delle attività accessorie.
4. I servizi collegati alla balneazione nonché quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante la stagione balneare tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione, in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio.

Art. 6
Attività delle strutture balneari

1. E' fatto obbligo di esercizio dello stabilimento per tutto il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari come definito ai sensi dei precedenti articoli.
2. Al di fuori della stagione balneare e del sopra citato periodo di esercizio obbligatorio, è consentito al titolare della struttura di tenere aperto l'impianto, anche per lo svolgimento delle attività connesse alla balneazione, previa comunicazione protocollata ovvero depositata a mezzo PEC al Comune di Camaiore e indirizzata al Servizio Demanio Marittimo dell'Ente, e previa apposizione agli ingressi di idonea cartellonistica nella quale siano indicate le attività effettivamente esercitate, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. In ogni caso, i concessionari devono garantire il servizio di salvamento negli orari e nelle modalità previsti dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Viareggio ovvero da altra normativa vigente.

Art. 7
Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sull'arenile demaniale del Comune di Camaiore, compresa la fascia dei cinque metri dalla battigia e sul tratto di mare territoriale antistante riservato alla balneazione **è vietato:**
 - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità potranno essere utilizzati, solo e unicamente per il tempo strettamente necessario al transito: le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole o qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzate dalle Amministrazioni Civiche, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
 - b) lasciare unità nautiche di qualsiasi genere in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - c) oltre il tramonto, sulle spiagge libere, lasciare installati ombrelloni, sedie a sdraio e sedie o altre attrezzature comunque denominate;
 - d) occupare la fascia di metri cinque dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, lettini etc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - e) posizionare in fascia A3, nello spazio ricompreso tra i 5 mt della battigia e le attrezzature balneari installate ai sensi del successivo art. 8 comma 6, attrezzature e arredi diversi da quelli espressamente consentiti e da quelli indispensabili a garantire i servizi di sorveglianza e salvamento;
 - f) campeggiare;
 - g) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili, o altri mezzi specificatamente autorizzati dall'Autorità Comunale. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap, atti a consentire autonomia negli spostamenti, nonché i mezzi delle unità della Guardia Costiera, di soccorso, delle FF.AA., delle Autorità di ordine pubblico e/o sicurezza, dalla P.L. e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio;
 - h) praticare qualsiasi gioco che rechi danno o molestia alle persone, ai concessionari limitrofi, alla pubblica quiete nonché all'igiene dei luoghi, salvo che nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari all'interno delle fasce funzionali A1 e A2 del vigente PUA, o nell'area determinata ai sensi del successivo art. 8 comma 3 lett. a). fermo restando che non sono di regola ammesse recinzioni di tali aree se non per comprovate ragioni di pubblica incolumità e, comunque, previo nulla osta e relative prescrizioni dell'Ufficio Demanio;
 - i) mantenere oltre i limiti consentiti dalla Legge e dai regolamenti e, in ogni caso, in disturbo della pubblica quiete il volume di radio, juke-box, altoparlanti ed in genere apparecchi di diffusione sonora; questo divieto si estende sia agli avventori che a tutte le attività e le imprese insistenti sul demanio marittimo;
 - j) fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del presente regolamento e ferme restando le specifiche autorizzazioni necessarie, esercitare ulteriori attività anche solo temporanee all'interno dello stabilimento balneare (es. pubblicità, attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di wind-surf, di sci nautico, spettacoli pirotecnici, etc), nonché organizzare manifestazioni ed eventi senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità competente;
 - k) gettare in mare o lasciare nelle cabine, o sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
 - l) distendere e tinggiare reti;
 - m) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, fatte salve le autorizzazioni di Legge e fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni in materia;
 - n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro

materiale, senza il nulla osta dell'Autorità competente;

- o) sorvolare a quota inferiore a trecento metri (mille piedi) le spiagge e gli specchi acqueei antistanti con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi delle unità della Guardia Costiera, di soccorso, delle FF.AA., delle Autorità di ordine pubblico e/o sicurezza, dalla P.L. e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio;
- p) ai concessionari/gestori, qualsiasi tipo di installazione nello specchio acqueo antistante la propria concessione, ad eccezione, e previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Camaiore, e dallo stesso appositamente predisposta con le relative prescrizioni:
 - di campi di pallanuoto o pallavolo realizzati in gomma pneumatica, cime tarozzate od altri metodi simili;
 - del posizionamento, in ore diurne, di piattaforme galleggianti prendisole;
 - di installazione di reti da pallavolo posizionate perpendicolarmente alla linea del mare.

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. I concessionari o gestori di strutture balneari devono:
 - a) assicurare il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione per tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, anche a fini di balneazione;
 - b) attivare e mantenere un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, conformemente alle disposizioni di Legge e alle indicazioni della competente Capitaneria di Porto.
2. L'assistente ai bagnanti deve tenere un comportamento educato e corretto, evitando e sedando ogni questione che possa turbare la quiete pubblica; l'assistente deve altresì vigilare per il rispetto del presente regolamento e segnalare immediatamente all'Autorità competente tutti gli incidenti che si verificano sugli arenili, direttamente o tramite il proprio concessionario, che è del pari anch'esso solidalmente a ciò obbligato.
3. Agli stabilimenti balneari dotati di esercizio di somministrazione alimenti e bevande, è consentito, durante il periodo di apertura dello stesso, l'utilizzo di uno spazio nella fascia funzionale denominata A3 dal PUA vigente, con le seguenti prescrizioni:
 - a) allo scopo di svolgere attività di somministrazione, fermo restando il rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti ed esclusivamente per una profondità, verso mare, di 6,50 metri lineari in fascia A3, a partire dal confine con la fascia A2 come identificata nel vigente PUA, e per un'ampiezza pari all'intero fronte della concessione. Nelle fattispecie nelle quali in area A3 esista una struttura precaria installata ai sensi dell'art. 4.1. del PUA, la profondità della fascia utilizzabile sarà allora di 4,50 metri lineari, calcolati dal limite esterno del lato mare della struttura precaria, con un'ampiezza pari all'intero fronte della concessione, unitamente alle superfici di area A3 esistenti ai lati della struttura; questo spazio, per facilitarne l'accesso anche alle persone disabili, potrà essere eventualmente pavimentato con elementi leggeri ed amovibili comunque per un massimo di 30 mq;
 - b) l'area determinata ai sensi della lett. a) potrà essere utilizzata impiegando esclusivamente gli stessi arredi da spiaggia già presenti sull'arenile ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo 8 o similari, nonché le strutture previste dal vigente art. 4.1. del PUA. Non sono ammesse altre tipologie di strutture e/o arredi;
 - c) l'area determinata ai sensi della precedente lett. a) potrà essere impiegata in tutto o in parte per attrezzare aree giochi, senza alcuna modificazione o installazione permanentemente infissa al suolo e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene;
 - d) le facoltà previste al presente comma 3 possono essere attivate solo previa comunicazione inviata a mezzo protocollo o PEC all'Ufficio Demanio, indicando tassativamente i dati del concessionario richiedente e del legale rappresentante, le date di inizio e fine dell'occupazione e la precisa quantificazione dei relativi metri quadrati oggetto di occupazione, al fine di consentire al Comune la quantificazione del canone per un differente uso (zona attività

commerciale e zona ombra).

La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.

4. Per gli stabilimenti balneari dotati di esercizio di somministrazione alimenti e bevande, allo scopo di svolgere tale attività, durante il periodo di apertura dello stesso, è consentito l'utilizzo delle terrazze solarium poste sopra il vagone cabine, per una superficie massima non superiore al 50% della superficie coperta di ciascun vagone cabine unicamente utilizzando gli stessi arredi da spiaggia usati nella Fascia funzionale A3 dello stesso stabilimento o similari. Anche per l'attivazione di tale facoltà, è dovuta distinta comunicazione depositata con le modalità e i contenuti previsti alla lett. d) del precedente comma 3. La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le terrazze non vengano utilizzate come area di somministrazione ai sensi del capoverso precedente, le stesse possono mantenere il proprio uso originario ed essere utilizzate per tutta la sua superficie quali terrazze solarium con la posa di arredi da spiaggia dello stesso tipo e con gli stessi materiali usati per la fascia funzionale A3 dello stesso stabilimento.
5. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere gestiti secondo le disposizioni stabilite dal vigente contratto di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani affidato al Gestore Unico.
6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza. In particolare dovrà essere adottato uno dei seguenti criteri:
 - non più di un ombrellone e relative sedie ogni 8 mq. di arenile in concessione, esclusa la fascia di ml 5 dalla battigia e l'area destinata alle infrastrutture;
 - una distanza minima di tre metri da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso;
 - una distanza minima di ml 0,80 tra i paletti di una tenda e quelli di un'altra e una distanza minima di ml 1,00 tra i paletti delle tende ed il confine della concessione.
7. Non sono ammesse recinzioni di qualsiasi genere come delimitazione della concessione demaniale, ad eccezione della fascia funzionale denominata A3 dal PUA vigente, nella quale è possibile installare:
 - n. 3 paletti arrotondati di altezza non superiore a metri 1,30 senza unione di corde;
 - delimitazione di concessione demaniale da ubicarsi esclusivamente nella parte verso mare della concessione, esclusi i 5 metri di battigia, e composta da n. 3 paletti arrotondati di altezza compresa tra metri 0,80 e metri 1,20 uniti con corda e non superiore a metri 10,00 di lunghezza, previo Nulla-Osta dell'Amministrazione Comunale;
 - delimitazione nei lotti di arenile in cui il titolo concessorio preveda, sia attività finalizzate esclusivamente all'uso pubblico e senza scopo di lucro, sia attività con scopo di lucro. Detta delimitazione potrà essere installata esclusivamente nei seguenti modi:
 - con paletti verticali arrotondati infissi, non superiori a metri 0,80/1,20 con corda;
 - pali verticali arrotondati non superiori a metri 0,80/1,20 con n. 2 pali orizzontali a una distanza di metri 2,00, il tutto previo Nulla-Osta dell'Amministrazione Comunale.
8. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di garantire l'accesso al mare dei soggetti portatori di handicap mediante predisposizione di idonei percorsi fino alla battigia, come previsto dalla normativa vigente.
9. Per l'accesso degli animali alla spiaggia i concessionari devono adeguarsi alle norme nazionali/regionali nonché al Protocollo d'Intesa stipulato fra il Comune di Camaiore, l'Asl Versilia e l'Associazione Balneari di Lido di Camaiore.

Art. 9
Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. L'apertura di uno stabilimento balneare è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Relativamente alla prevenzione incendi i concessionari devono adottare, in base alle attività e agli spazi presenti all'interno dello stabilimento balneare, le misure previste dal D.M. 2 settembre 2021 e s.m.i. per quelle attività/spazi non soggette a controllo da parte del Comando Provinciale dei VV.FF., e dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. per quelle attività/spazi soggette a controllo da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
4. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
5. I servizi igienici per disabili di cui alla L. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti all'impresa turistica. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza delle persone nelle cabine.
7. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e all'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Art. 10
Disciplina del commercio ambulante itinerante su area demaniale marittima

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella normativa regionale e statale vigente, da ritenersi qui integralmente richiamata e trascritta anche nelle sue successive modifiche e integrazioni.
2. È ammessa sulle aree demaniali marittime l'attività di commercio ambulante in forma itinerante con esclusione della vendita di generi alimentari.
3. L'esercizio del commercio ambulante nelle aree demaniali marittime è soggetto al preventivo nulla osta demaniale, che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree.
4. Le richieste di nulla osta devono pervenire al Comune entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Le istanze pervenute al protocollo dell'Ente dopo tale data non saranno accolte, facendo fede il timbro del protocollo o la data di arrivo della Pec al protocollo dell'Ente.

Art. 11
Sanzioni

1. Fermo restando l'applicabilità delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle singole leggi di settore, qualsiasi contravvenzione agli obblighi del presente regolamento sarà punita ai sensi degli art. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione nonché ai sensi delle normative sanzionatorie amministrative vigenti.
2. Tutte le autorità di controllo sono incaricate di osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento deve essere esposto al pubblico a cura dei concessionari, in luogo visibile agli utenti per tutta la durata di apertura dello stabilimento balneare.